Titolo

Corte federale d'appello – giudizio – reclamo – oggetto della domanda – incertezza del petitum – inammissibilità del motivo

Descrizione

L'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto, producendosi l'inammissibilità quando, all'esito del predetto scrutinio, il *petitum* risulti incerto o del tutto mancante. Quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l'oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di reclamo diretto esclusivamente ad illustrare le ragioni della domanda, ma con l'espressa precisazione che il motivo di gravame non era diretto a contestare sul punto la statuizione sanzionatoria recata dalla decisione gravata, rilevando che la mera deduzione di un (preteso) profilo di erroneità di un'argomentazione giuridica è inammissibile in assenza della corrispondente domanda di riforma del dispositivo sanzionatorio della decisione e ciò tanto più nel caso in cui la parte dichiari espressamente di non intendere interporre gravame sul punto).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 132/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0132 CFA del 17 giugno 2024 (Procura federale/U.S. Alessandria calcio1912 S.r.l.)